

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2015-59 del 09/07/2015
Oggetto	Direzione Amministrativa. Area Patrimonio e Servizi Tecnici. Accordo di Programma tra Comune di Ravenna e Arpa per l'attuazione di un polo di uffici pubblici nell'ambito del progetto urbanistico "corso sud" intervento n° 3. Scrittura privata a contenuto transattivo con la Passarelli S.p.A
Proposta	n. PDEL-2015-48 del 19/05/2015
Struttura proponente	Area Patrimonio e Servizi Tecnici
Dirigente proponente	Candeli Claudio
Responsabile del procedimento	Candeli Claudio

Questo giorno 9 (nove) luglio 2015 (duemilaquindici), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il sostituto del Direttore Generale, Dott. Franco Zinoni, delibera quanto segue.

Oggetto: Direzione Amministrativa. Area Patrimonio e Servizi Tecnici. Accordo di Programma tra Comune di Ravenna e Arpa per l'attuazione di un polo di uffici pubblici nell'ambito del progetto urbanistico "corso sud" intervento n° 3. Scrittura privata a contenuto transattivo con la Passarelli S.p.a.

RICHIAMATE:

- la L.R. 44/1995 nel testo vigente che all'art. 9 comma 2 attribuisce al Direttore Generale, quale legale rappresentante, tutti i poteri gestionali dell'Ente;
- il Regolamento sul Decentramento amministrativo di Arpa che attribuisce all'Organo di vertice dell'Agenzia la competenza a promuovere e resistere alle liti inclusa la facoltà di conciliare e transigere;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 61 del 06.09.2010 con la quale si approva il nuovo schema dell'Accordo di Programma Comune di Ravenna - Arpa per la realizzazione di un polo di uffici pubblici nell'ambito del progetto urbanistico esecutivo "Corso Sud" unità minima di intervento n. 3, nel quale viene modificato, nonché ridotto, l'elenco degli immobili oggetto di permuta e si concordano le modalità di pagamento da parte di Arpa circa il trasferimento in proprietà dell'area di sedime dell'edificio;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 98 del 20.12.2013 con la quale, si approvava il piano di finanziamento dell'opera e si delegava alla sottoscrizione del contratto il Responsabile dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici;

PREMESSO:

- che Arpa Emilia-Romagna ha adempiuto, a tutt'oggi, agli oneri derivanti dall'Accordo di Programma in oggetto ed ha sottoscritto, congiuntamente al Comune di Ravenna, il contratto di affidamento dei lavori;

CONSIDERATO:

- che successivamente alla sottoscrizione del contratto, avvenuta in data 15 gennaio 2014, e alla fase di bonifica bellica sorgevano divergenze tra la Passarelli Spa e l'Amministrazione Comunale, in merito al mancato rispetto dei termini di cui all'art. 153 comma 2 del DPR 207/2010 ed in relazione alla perizia di variante di carattere suppletivo che l'Amministrazione intendeva attuare, tramite sottoscrizione di atto di sottomissione, contestualmente alla consegna;

RILEVATO:

- che la Ditta Passarelli aveva prodotto istanza di recesso dall'appalto ex art.153 comma 6 del DPR 207/2010, respinta dall'Amministrazione, e contestualmente aveva notificato i costi per la presunta anomalia dell'appalto;

- che la stessa Ditta apponeva eccezioni al verbale di consegna dei lavori ed alla sottoscrizione della perizia di variante;
- che la Ditta Passarelli Spa avrebbe comunque rinunciato agli stessi a fronte di un riconoscimento ed erogazione di anticipazione sul prezzo contrattuale, pari al 10% dell'importo;

RITENUTO:

- al fine di evitare l'insorgere di contenzioso dall'esito e dai tempi incerti, e dare continuità alle opere avviate, di riconoscere all'appaltatore l'anticipazione sul prezzo contrattuale nella misura del 10% a fronte della rinuncia, da parte dello stesso, a qualsivoglia richiesta pregressa avanzata;

RITENUTO, inoltre:

- di formalizzare in apposito atto a contenuto transattivo gli elementi dell'accordo raggiunto e riportati nello schema di testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, alla cui sottoscrizione, in nome e per conto dell'Agenzia, si delega il Responsabile dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici;

ATTESO:

- che il presente atto non comporta costi aggiuntivi rispetto quanto precedentemente deliberato;

SU PROPOSTA:

- dell'Ing. Claudio Candeli, Responsabile dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

ACQUISITO:

- il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 44/1995, dal Direttore Amministrativo Dott.ssa Massimiliana Razzaboni;

DATO ATTO:

- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Contabilità e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, ai sensi del Regolamento Arpa per il Decentramento amministrativo;
- che si è provveduto a nominare Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli Artt. 4, 5, 6 della L. n. 241/90 e dell'art. 11 della L.R. n. 32/93, nonché dalla normativa in materia di appalti pubblici l'Ing. Claudio Candeli;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di atto transattivo allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, destinato a dirimere le controversie sorte e potenziali, tra il Comune di Ravenna e Arpa nei confronti della Ditta Passarelli Spa;
2. di delegare il Responsabile dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici alla firma del citato atto in nome e per conto dell'Agenzia;
3. di prendere atto che gli oneri discendenti dall'atto transattivo comportano l'anticipazione sul prezzo contrattuale del 10%, per un importo pari ad Euro 1.040.927,20.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

AI SENSI DELLA D.G.R. 342 DEL 31.03.2015

(F.to Dott. Franco Zinoni)

SCRITTURA PRIVATA A

CONTENUTO TRANSATTIVO

TRA

- Il COMUNE DI RAVENNA con sede in Ravenna, Piazza del Popolo n. 1, CF. 00354730392, in persona del Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in epigrafe individuati Ing. Claudio Bondi,
- L'A.R.P.A. con sede in Bologna, Via Po 5, PI 04290860370 in persona dell'Ing. Claudio Candeli;

da una parte

E

- La PASSARELLI SPA A SOCIO UNICO, con sede in Sant'Agnello (NA), via Cocumella n. 1, P. IVA 04777691215, qui rappresentato dall'Ing. Giuseppe Passarelli nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore;

dall'altra

PREMESSO CHE

- Il Comune di Ravenna ebbe a bandire in data 5 Novembre 2010, tramite la procedura di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione di «un nuovo polo di uffici pubblici, nell'ambito del progetto urbanistico Corso Sud Unità Minima di Intervento n. 3 – Uffici Comunale e Uffici ARPA, per un importo dell'appalto di Euro 19.129.469,83 al lordo del ribasso;
- La PASSARELLI SPA, partecipava a detto esperimento, risultando

aggiudicataria dell'appalto come da Determinazione Dirigenziale F7 n.15 del 9 Giugno 2011;

- Prima della sottoscrizione del contratto di appalto sorgevano contestazioni tra le parti in merito all'interpretazione ed attuazione di alcune clausole del Capitolato Speciale d'Appalto;
- Non essendo intervenuta una composizione in merito a dette questioni, il Comune chiedeva alla compagnia assicurativa l'escussione della polizza fidejussoria sottesa alla cauzione provvisoria, per la mancata stipulazione del contratto, ottenendo la liquidazione del sotteso importo;
- Il Comune, con determinazione dirigenziale F7 n. 37 del 07/12/2012 dichiarava l'infruttuosità della gara per l'aggiudicazione dei lavori in questione;
- La Passarelli, con ricorso notificato il 10 Gennaio 2013 al Comune, adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sede di Bologna (in breve: TAR Bologna), per ottenere la condanna del medesimo Comune al risarcimento dei danni per la mancata stipulazione del contratto d'appalto in argomento;
- La suddetta causa era iscritta a ruolo con RG n. 22/2013 e nel giudizio si costituiva il Comune in data 14 Febbraio 2013, chiedendo il rigetto delle domande della Passarelli e domandando, in via riconvenzionale, la condanna della stessa per i prospettati danni subiti dal Comune;
- Nelle more del predetto giudizio sono intercorsi contatti per tentare

di appianare bonariamente le insorte vertenze, essendo infine raggiunta un'intesa il cui contenuto è stato trasfuso nella scrittura privata a contenuto transattivo, sottoscritta in data 22 Ottobre 2013;

- La transazione raggiunta conduceva il Comune di Ravenna a revocare la richiamata Determinazione Dirigenziale F7 n. 37 del 07/12/2012, provvedendo ad emanare Determinazione Dirigenziale F7 n. 31 dell'08 Novembre 2013, di conferma dell'aggiudicazione in favore della Passarelli spa, già in precedenza disposta;
- Conseguentemente il 15 Gennaio 2014 veniva stipulato contratto di appalto rep. 1180, per l'esecuzione dei lavori;
- In data 06 Febbraio 2014 i lavori venivano consegnati alla Passarelli, al fine di espletare le concordate verifiche sottese agli ordigni bellici, senza decorrenza dei termini temporali di appalto;
- Tali verifiche, poste in essere da società all'uopo autorizzata, si concludevano il 14 Novembre 2014, con il rilascio del prescritto nulla osta da parte del competente Genio Militare;
- Nel citato verbale di consegna del 06 Febbraio 2014 veniva stabilito come il termine di 45 giorni per pervenire alla consegna effettiva, ai sensi dell'art. 153 comma 2 del DPR 207/2010, dovesse intendersi a decorrere dal rilascio del nulla osta di cui sopra;
- Sorgevano nel prosieguo divergenze tra la Passarelli e l'Amministrazione Comunale, per la prospettata disattenzione rispetto ai termini di cui all'art. 153 comma 2 del DPR 207/2010 ed

in relazione alla perizia di variante di carattere suppletivo che l'Amministrazione intendeva attuare, tramite sottoscrizione di atto di sottomissione, contestualmente alla consegna;

- La Passarelli produceva quindi istanza di recesso dall'appalto ex art. 153 comma 6 del DPR 207/2010, che non veniva accolta dall'Amministrazione;
- La Passarelli notificava poi i costi dalla stessa pretesi per la presunta anomalia dell'appalto, quantificando gli stessi in Euro 472.136,61, rappresentando la rinuncia agli stessi qualora l'Amministrazione avesse riconosciuto ed erogato l'anticipazione sul prezzo contrattuale, nell'ammontare pari al 10%, ai sensi dell'art. 26 ter del Decreto Legge 21 Giugno 2013 n. 69, convertito nella Legge 98/2013, ed annunciando eccezione rispetto alla consegna dei lavori ed alla sottoscrizione della perizia di variante;
- Il RUP, al fine di risolvere la questione insorta, con nota pec del 30 Aprile 2015 comunicava alla Passarelli la volontà dell'Amministrazione di adottare una decisione in merito alla controversia, entro il termine di 30 giorni, che avrebbe riguardato l'accoglimento, previa rideterminazione dei costi pretesi dalla Passarelli, ovvero la concessione dell'anticipazione, da garantire come per legge, sull'importo contrattuale;
- La Passarelli in riscontro della volontà manifestata, aderiva quindi con nota del 04 Maggio, alla consegna dei lavori ed alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione, adempimenti poi in effetti

entrambi assolti;

- L'Amministrazione, in ossequio alla volontà sopra richiamata, previa verifica della sussistenza dei presupposti di legge, ha espresso, in accordo con l'ARPA, ente cofinanziatore dell'opera, il proprio intendimento di concedere detta anticipazione, eliminando la potenziale controversia;
- Occorre traslare nel presente atto a contenuto transattivo, con testo già approvato dall'Amministrazione e dell'A.R.P.A, gli elementi dell'accordo raggiunto;
- Tutta la documentazione e corrispondenza richiamata risulta ben conosciuta dalle parti;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo;

Art.2) Le parti, esprimendo ognuna volontà transattiva ex art. 1965 cc ed art. 239 del Decreto Legislativo 163/2006, al fine di evitare l'insorgere di un inutile contenzioso, determinano di risolvere la controversia tra loro insorta alle seguenti condizioni:

- a) L'Amministrazione, in accordo con l'A.R.P.A., sciogliendo la riserva espressa nella nota PEC del RUP del 30 Aprile 2015, riconosce alla Passarelli spa, l'anticipazione sul prezzo contrattuale, nella misura pari al 10%, come previsto dall'art.

dell'art. 26 ter del Decreto Legge 21 Giugno 2013 n. 69, convertito nella Legge 98/2013, pari all'importo scaturente dalla differenza tra quello netto dei lavori, comprensivo degli oneri di sicurezza, pari ad Euro 18.474.085,31, di cui Euro 8.064.813,35 per il Comune ed Euro 10.409.271,96 per l'Arpa, e quello degli immobili da acquisire in parziale permuta da parte della Passarelli, giuste previsioni contrattuali, pari ad Euro 4.495.000,00, da detrarre sulla quota lavori di competenza del Comune. Conseguentemente la somma dell'anticipazione da concedere risulta di Euro 1.397.908,53 totali (10% di Euro 13.979.085,31) di cui Euro 356.981,33 per il Comune (10% di Euro 3.569.813,35) ed Euro 1.040.927,20 per l'Arpa (10% di Euro 10.409.271,96).

- b)** La Passarelli, per gli effetti di tale riconoscimento, rinuncia a qualsivoglia richiesta avanzata per i costi prospettati rispetto alla presunta anomalia dell'appalto, dichiarando caducate quelle avanzate e di non aver quindi nulla a che pretendere, a tal titolo, dall'Amministrazione, ritenendo definitivamente esaurita la pregressa controversia;

Art.3) L'anticipazione, pur nell'unitarietà della stessa, sarà erogata pro quota, nel rispetto delle proporzioni in essere ai sensi di contratto

e di CSA, rispettivamente dal Comune di Ravenna e dall'A.R.P.A.,
Tale erogazione è da intendersi subordinata, dalla costituzione da parte della Passarelli di apposite distinte fideiussioni, con importi determinati ai sensi dell'art. 124 del DPR 207/2010, riconoscendo sin d'ora le parti l'avvenuto effettivo inizio dei lavori. In merito troveranno applicazione le procedure delineate. L'anticipazione sarà recuperata dall'Amministrazione e dall'A.R.P.A ai sensi del comma 2 del citato art.. 26 ter del Decreto Legge 21 Giugno 2013 n. 69, convertito nella Legge 98/2013.

Art.4) Per quanto altro le parti si rimandano al contratto di appalto tra loro sottoscritto, non essendo il presente atto di carattere novativo;

Art.5) Le parti si danno reciproco atto di come la presente transazione non comporti, anche ai sensi dell'art. 239 del Decreto Legislativo 163/2006, alcun aumento di importo relativamente al contratto di appalto;

Art.6) Il presente atto è stato redatto nel comune spirito di buona fede e come tale dovrà essere attuato ed interpretato.

Letto, approvato e sottoscritto,

Ravenna li, _____

N. proposta: PDEL-2015-48 del 19/05/2015

Centro di Responsabilità: Area Patrimonio e Servizi Tecnici

**OGGETTO: Direzione Amministrativa. Area Patrimonio e Servizi Tecnici.
Accordo di Programma tra Comune di Ravenna e Arpa per
l'attuazione di un polo di uffici pubblici nell'ambito del progetto
urbanistico "corso sud" intervento n° 3. Scrittura privata a
contenuto transattivo con la Passarelli S.p.A**

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 17/07/2015

Il Dirigente
